

STATUTI DEGLI ISTITUTI PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO*

* Lo schema-tipo degli statuti dell'Istituto centrale, degli Istituti diocesani e interdiocesani per il sostentamento del clero e le Norme per la designazione dei rappresentanti del clero nei diversi organi statutari sono stati approvati con distinti decreti del Presidente della CEI in data 20 luglio 1985 e hanno ottenuto la *recognitio* della Santa Sede il 5 agosto 1985.

STATUTO DELL'ISTITUTO CENTRALE PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO¹

ART. 1

Natura e sede

L'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero (qui di seguito più brevemente denominato «I.C.S.C.»), costituito dalla Conferenza Episcopale Italiana in attuazione dell'art. 21 delle Norme sugli enti e sui beni ecclesiastici approvate dalla Santa Sede e dal Governo Italiano con Protocollo del 15 novembre 1984 (qui di seguito richiamate con la dizione «Norme»), è persona giuridica canonica pubblica.

L'I.C.S.C. ha sede in Roma.

ART. 2

Fini e attività dell'ente

L'Istituto Centrale ha i seguenti scopi:

a) erogare agli istituti diocesani e a quelli interdiocesani per il sostentamento del clero le risorse necessarie a consentire l'integrazione, fino al livello fissato dalla Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I.) - in seguito più brevemente denominata «C.E.I.» -, delle remunerazioni dei sacerdoti che svolgono servizio in favore della diocesi;

b) svolgere funzioni assistenziali e previdenziali integrative e autonome per il clero;

c) intrattenere rapporti con le Amministrazioni italiane in relazione alla propria attività e nell'interesse degli Istituti diocesani e interdiocesani per il sostentamento del clero.

L'I.C.S.C. può compiere tutti gli atti di natura mobiliare e immobiliare, ivi compreso il rilascio di fidejussioni, necessari o utili tanto per la migliore realizzazione dei fini istituzionali, quanto per l'organizzazione e la realizzazione delle proprie strutture.

Esso può, inoltre, su mandato della C.E.I., prestare specifiche attività e servizi a favore della medesima.

ART. 3

Rapporti con gli Istituti Diocesani per il Sostentamento del Clero

L'I.C.S.C. intrattiene con gli Istituti diocesani e interdiocesani tutti i rapporti necessari od opportuni per attuare nelle sue organiche connessioni e secondo criteri di solidarietà e di perequazione il sistema di sostentamento del clero italiano previsto dalle Norme.

In particolare:

a) coadiuva e assiste gli Istituti diocesani o interdiocesani nei loro compiti di gestione;

b) studia, in concorso con gli istituti stessi, le più opportune misure di razionalizzazione e valorizzazione del loro patrimonio;

c) verifica e controlla gli stati di previsione di detti istituti e, all'esito positivo dei controlli, procede alle integrazioni di cui all'art. 2 lett. a), con riserva di eventuali conguagli all'atto dell'esame dei loro bilanci consuntivi.

¹ In NCEI 1985, 12/407-415.

ART. 4²

Patrimonio

Tutti i beni comunque appartenenti all'Istituto costituiscono il suo patrimonio stabile.

Esso è composto:

- a) dalla somma conferita dalla C.E.I. all'atto di erezione;
- b) da eventuali donazioni o lasciti di beni mobili e immobili;
- c) da ogni altro bene acquisito e dalle eventuali eccedenze attive di cui all'art. 15, che siano destinate a patrimonio stabile con delibera del Consiglio di Amministrazione.

ART. 5

Mezzi di funzionamento

Per il raggiungimento dei propri fini l'I.C.S.C. si avvale:

- a) del contributo previsto dagli artt. 47, comma primo, e 50, comma terzo, delle Norme, trasferitogli dalla C.E.I.;
- b) delle oblazioni ricevute a norma dell'art. 46 delle Norme e delle altre somme versategli annualmente dalla C.E.I., ai sensi dell'art. 41, comma secondo, delle medesime Norme;
- c) dei proventi della gestione del proprio patrimonio e di ogni altra entrata.

ART. 6

Consiglio di Amministrazione

L'I.C.S.C. è amministrato da un Consiglio composto di nove membri, chierici o laici, tra i quali un Presidente e un Vice Presidente, nominati dalla C.E.I. Tre di questi sono designati dal clero italiano, secondo modalità stabilite dalla C.E.I. stessa, che tengano conto delle diverse aree geografiche.

Gli Amministratori durano in carica cinque anni e il loro mandato può essere rinnovato a ciascuna delle successive scadenze; per la durata del mandato essi non possono essere revocati se non per gravi e documentati motivi.

L'ingiustificata assenza a tre adunanze successive del Consiglio comporta la decadenza dalla carica.

Prima di iniziare l'esercizio delle loro funzioni gli Amministratori devono prestare, avanti il Presidente della C.E.I. o un suo delegato, il giuramento prescritto dal can. 1283.

ART. 7

Incompatibilità

La carica di Amministratore dell'I.C.S.C. è incompatibile con quella di Amministratore di Istituti diocesani o interdiocesani per il sostentamento del clero.

ART. 8

Vacanza di seggi nel Consiglio

Nei casi di morte, di dimissioni, di decadenza, di revoca o di permanente incapacità all'esercizio delle funzioni di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la

² Testo modificato con delibera approvata dalla XLV Assemblea Generale (9-12 novembre 1998), in NCEI 1999, 3/99. Il testo originario così disponeva: "Il patrimonio dell'I.C.S.C. è costituito:

- a) dalla somma conferita dalla C.E.I. all'atto dell'erezione;
- b) da eventuali donazioni o lasciti di beni immobili;
- c) da ogni altro bene acquisito e dalle eventuali eccedenze attive di cui all'art. 15, che siano destinati a patrimonio stabile con delibera del Consiglio di Amministrazione."

C.E.I. provvederà, entro trenta giorni dalla notizia dell'evento o dal provvedimento di revoca, alla nomina dei loro sostituti.

Per la sostituzione di membri designati dal clero, la C.E.I. provvederà a nominare il candidato o i candidati che hanno ottenuto all'atto della designazione il maggior numero di voti nella corrispondente area geografica.

Il mandato dei sostituti termina alla scadenza dell'intero Consiglio.

ART. 9³

Adunanze del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, normalmente una volta al mese, mediante lettera contenente l'ordine del giorno, da spedire per raccomandata al domicilio di ciascun Consigliere e di ciascun membro effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti, almeno dieci giorni prima di quello dell'adunanza. In caso di urgenza, la convocazione può farsi con telegramma spedito almeno 48 ore prima e contenente per sommi capi l'ordine del giorno.

Per la validità delle adunanze del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle sedute del Consiglio deve essere redatto verbale. I singoli consiglieri hanno diritto di chiedere che nel verbale vengano trascritti i dibattiti relativi ad uno o più punti dell'ordine del giorno. Il libro dei verbali deve essere regolarmente vidimato.

ART. 10

Compensi

Le indennità spettanti al Presidente, al Vice Presidente, ai membri del Consiglio di Amministrazione e ai Revisori dei Conti sono fissate dalla Presidenza della C.E.I.

ART. 11

Poteri del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'I.C.S.C.

Per quanto riguarda gli atti di straordinaria amministrazione relativi ai beni immobili di valore superiore a quello massimo stabilito ai sensi del can. 1292 l'Istituto dovrà ottenere le preventive autorizzazioni della C.E.I. e della Santa Sede.

Per quanto riguarda il rilascio di fidejussioni è necessario il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri in carica, sentito il parere del Collegio dei Revisori.

In particolare spetta al Consiglio di Amministrazione:

³ Testo modificato con delibera approvata dalla XLV Assemblea Generale (in NCEI 1999, 3/99-100). Il testo originario così disponeva: "Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, almeno una volta al mese, mediante lettera contenente l'ordine del giorno, da spedire per raccomandata al domicilio di ciascun Consigliere e di ciascun membro effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti, almeno dieci giorni prima di quello dell'adunanza. In caso di urgenza, la convocazione può farsi con telegramma spedito almeno 48 ore prima e contenente per sommi capi l'ordine del giorno.

Per la validità delle adunanze del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle sedute del Consiglio deve essere redatto verbale. I singoli consiglieri hanno diritto di chiedere che nel verbale vengano trascritti i dibattiti relativi ad uno o più punti dell'ordine del giorno. Il libro dei verbali deve essere regolarmente vidimato."

- a) redigere l'inventario, lo stato di previsione e il bilancio consuntivo annuali;
- b) deliberare in merito a tutti i contratti e alle operazioni di ogni genere che ineriscano all'attività dell'ente;
- c) delegare, eventualmente, determinate attribuzioni a un Comitato Esecutivo, composto di tre o cinque Consiglieri, tra i quali il Presidente e il Vice Presidente;
- d) nominare il Direttore Generale fissandone la retribuzione;
- e) adottare il regolamento interno dell'I.C.S.C., da sottoporre all'approvazione del Presidente della C.E.I.

ART. 12

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Salve restando in ogni caso le facoltà attribuite al Consiglio di Amministrazione, spetta al Presidente:

- a) rappresentare l'I.C.S.C. anche di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, tanto canonica quanto civile;
- b) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
- c) provvedere in caso di urgenza circa le azioni da promuovere e da sostenere in qualsiasi sede giurisdizionale e in qualsiasi stato e grado di giudizio, nonché promuovere provvedimenti di natura conservativa o esecutiva.

ART. 13

Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

Spetta al Vice Presidente:

- a) sostituire il Presidente assumendone tutte le funzioni previste nel precedente articolo 12 nei casi di sua assenza o impedimento, dal medesimo dichiarati con lettera inviata al Consiglio, salvo il caso di sua incapacità;
- b) con il consenso del Presidente del Collegio dei Revisori, surrogarsi al Presidente nell'ipotesi in cui quest'ultimo non provveda alla convocazione mensile del Consiglio di Amministrazione prevista dall'art. 9, comma primo, o a quelle aventi carattere di urgenza.

ART. 14

Esercizio

L'esercizio è annuale: esso inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. Il primo esercizio inizia alla data di costituzione dell'I.C.S.C. e termina comunque al 31 dicembre dell'anno stesso.

Il bilancio consuntivo di ciascun esercizio deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 giugno dell'anno successivo e viene trasmesso alla C.E.I. con le relazioni del Consiglio medesimo e del Collegio dei Revisori dei Conti.

Nel corso dell'esercizio, il Consiglio elabora, alla fine di ciascun semestre, una relazione sulle linee di gestione dell'ente e sulla situazione dei conti e la trasmette alla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana.

ART. 15

Avanzi di esercizio

Eventuali eccedenze attive di bilancio potranno essere destinate con delibera del Consiglio di Amministrazione ad accantonamenti in vista della copertura di oneri a carico degli esercizi futuri o per essere investite a fini incrementativi del patrimonio o, infine, per essere impiegate a fini di previdenza e assistenza.

ART. 16

Revisori dei Conti

La vigilanza sull'osservanza delle norme di legge, di quelle statutarie e di quelle del regolamento nell'amministrazione dell'Istituto, sulla regolare tenuta della contabilità e sulla corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili è di spettanza del Collegio dei Revisori dei Conti.

Questo organo si compone di tre membri effettivi e tre supplenti nominati dalla C.E.I.

Due dei membri effettivi e due supplenti sono scelti dalla C.E.I. e un membro effettivo e un membro supplente sono invece designati dal clero secondo modalità stabilite dalla C.E.I. stessa. La Presidenza del Collegio spetta a quello fra i tre componenti all'uopo designato dalla C.E.I.

I membri del Collegio debbono essere esperti in economia e nel diritto civile. Almeno uno dei membri effettivi e uno di quelli supplenti dovranno essere iscritti all'albo nazionale dei revisori dei conti. Il loro mandato ha la durata di cinque anni ed è rinnovabile.

ART. 17

Obblighi del Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori deve riunirsi almeno una volta al trimestre per l'effettuazione della sorveglianza demandatagli.

I Revisori dei Conti sono invitati ad assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

L'ingiustificata assenza a tre adunanze successive del Consiglio di Amministrazione o quella a tre successive riunioni trimestrali del Collegio comporta l'automatica decadenza dalla carica.

ART. 18

Vacanza di seggi nel Collegio dei Revisori

Nei casi di morte, di dimissioni, di decadenza, o di permanente incapacità all'esercizio delle funzioni di uno o più componenti del Collegio dei Revisori, la C.E.I. provvederà senza indugio a nominare il successore.

Per la sostituzione eventuale dei Revisori designati dal clero, la C.E.I. nominerà nell'ordine i candidati che abbiano riportato all'atto della designazione il maggior numero di voti.

I sostituti come sopra nominati restano in carica per la parte residua del mandato dei loro predecessori.

ART. 19

Soppressione dell'Istituto

L'Istituto è per sua natura perpetuo. Nel caso in cui ne venisse decretata la soppressione dall'Autorità Ecclesiastica competente, il suo patrimonio e i rapporti attivi e passivi saranno trasferiti all'ente che la C.E.I. designerà, in conformità all'art. 20 delle Norme.

ART. 20

Rinvio a norme generali

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle norme di diritto canonico e a quelle di diritto civile in quanto applicabili agli enti ecclesiastici.

NORME PER LA PRIMA DESIGNAZIONE

- DEI RAPPRESENTANTI DEL CLERO ITALIANO NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ISTITUTO CENTRALE PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO -I.C.S.C.

e

- DI UN MEMBRO EFFETTIVO E DI UNO SUPPLENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'ISTITUTO¹

Per la designazione da parte del clero italiano dei tre membri del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero - I.C.S.C. -, del membro effettivo e di quello supplente del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Istituto stesso, si seguirà la procedura elettorale qui appresso indicata:

I. Presiede le operazioni elettorali un Vescovo designato dalla Presidenza della C.E.I., investito dei poteri necessari a eliminare ogni eventuale difficoltà di applicazione.

II. Il Presidente sopra nominato fissa la data e l'ora della consultazione elettorale, provvede alla tempestiva convocazione degli elettori e alla costituzione del seggio.

III. La segreteria del seggio è affidata ad un sacerdote designato dalla C.E.I., che sovrintende alle operazioni organizzative, alla verbalizzazione e alle comunicazioni.

IV. Il diritto di voto compete ai delegati regionali della F.A.C.I. e ai membri della Commissione Presbiterale Italiana. Per la validità delle elezioni è necessaria la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto.

V. Per esprimere un voto valido per l'elezione dei membri da designare per il Consiglio di Amministrazione, ciascun elettore deve indicare sulla scheda il nome di un candidato per ciascuna zona geografica scelto fra i nominativi compresi nella lista elettorale distinta con la lettera A.

VI. Per la validità del voto per l'elezione di un membro effettivo e di uno supplente del Collegio dei Revisori dei Conti, ciascun elettore deve:

1) indicare sulla scheda il nome di un solo candidato, scelto fra i nominativi compresi nella lista elettorale distinta con la lettera B (membri effettivi);

2) indicare sulla scheda il nome di un solo candidato, scelto fra i nominativi compresi nella lista elettorale distinta con la lettera C (membri supplenti).

VII. La lista elettorale distinta con la lettera A deve:

1) comprendere i nominativi di dodici candidati, chierici o laici, dei quali sei designati dalla F.A.C.I. e sei designati dalla Commissione Presbiterale Italiana;

2) portare a fianco di ciascun nominativo l'indicazione della zona territoriale rappresentata da ciascun candidato; a tal fine la F.A.C.I. e la Commissione Presbiterale Italiana, nel designare i sei candidati di propria competenza, devono sceglierne due in rappresentanza del clero delle diocesi settentrionali, due in rappresentanza del clero delle diocesi del centro e due in rappresentanza del clero delle diocesi meridionali. La rappresentatività delle diverse aree geografiche sarà individuata avendo riguardo al criterio della effettiva residenza del candidato.

Le liste elettorali distinte con le lettere B e C devono:

1) indicare ciascuna quattro candidati, chierici o laici, dei quali due designati dalla F.A.C.I. e due designati dalla Commissione Presbiterale Italiana rappresentanti il clero di aree geografiche diverse tra loro;

2) portare, a fianco di ciascun nominativo, l'indicazione dell'area geografica di appartenenza.

¹ In NCEI 1985, 12/417-422.

Tutte le liste elettorali devono essere consegnate al Segretario del seggio elettorale entro l'ora che sarà all'uopo fissata dal Presidente.

VIII. Il Segretario, verificata la regolare formazione delle liste, le comunica al Presidente dopo avervi apposto il proprio visto con la data e l'ora di ricezione.

IX. Il Presidente dispone che le liste siano affisse nei locali del seggio in prossimità dell'urna predisposta per l'imbussolamento dei bollettini di voto.

X. Lo scrutinio dei voti è affidato ai due presbiteri elettori più giovani di età.

Il Presidente ne sollecita l'individuazione e la presentazione alla Segreteria del seggio prima di dare inizio alle operazioni di voto. Registrati i nomi degli scrutatori, il Presidente dichiara aperte le votazioni.

XI. All'esito delle votazioni per i membri da designare per il Consiglio di Amministrazione, è proclamato eletto un candidato per ciascuna delle tre aree geografiche, secondo la procedura seguente:

1) alla fine del primo scrutinio, risulta eletto quello dei candidati di ciascuna area geografica che ha ottenuto un numero di voti rappresentante la maggioranza assoluta dei presenti;

2) qualora non risultino così definiti i tre nominativi da designare, si procederà a nuova votazione fra i candidati non ancora eletti appartenenti alla o alle aree geografiche rimaste non rappresentate. È eletto per ciascuna zona il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.

XII. Parimenti, all'esito delle votazioni per la designazione dei membri effettivo e supplente del Collegio dei Revisori dei Conti, sono proclamati eletti rispettivamente i candidati delle liste B e C che hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei suffragi dei votanti. Qualora, in una o in ambedue le liste predette, nessun candidato abbia ottenuto il risultato richiesto, si procede a nuova votazione fra i soli due candidati che hanno riportato, in ciascuna lista, il maggior numero di voti. È proclamato eletto in ciascuna lista il candidato che ha conseguito il più alto numero di voti.

XIII. Gli scrutatori annotano nel verbale della seduta elettorale il numero dei suffragi riportati da ciascuno dei candidati, compresi quelli che hanno ottenuto un solo voto.

Il verbale, sottoscritto dal Presidente del Seggio, dal Segretario e dagli Scrutatori, è preso in custodia dal Presidente per essere poi da lui consegnato alla Segreteria Generale della Conferenza Episcopale Italiana.

XIV. Il Presidente, dopo la proclamazione dei risultati, provvede a che sia data immediata comunicazione dell'avvenuta elezione agli eletti eventualmente assenti.

Questi devono accettare l'elezione entro tre giorni dal ricevimento della comunicazione. In mancanza di risposta da parte loro, decorso il predetto termine, l'elezione si dà per non accettata. In caso di mancata accettazione da parte di uno degli eletti per la designazione nel Consiglio di Amministrazione, a lui subentra il primo dei candidati non eletti della corrispondente area geografica e, nel caso in cui i primi dei candidati non eletti avessero riportato uguale numero di voti, il più anziano di età. In caso di mancata accettazione da parte del candidato eletto quale membro effettivo e/o da parte di quello eletto quale membro supplente del Collegio dei Revisori dei Conti, sono designati in sostituzione il o i candidati non eletti che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella rispettiva lista. A parità di voti, subentra il più anziano di età.

XV. Il Presidente provvede quindi a presentare alla Presidenza della C.E.I. i nominativi dei tre eletti quali persone designate dal Clero italiano per la nomina nel Consiglio di Amministrazione ed i nomi delle persone designate quali membro effettivo e membro supplente per la nomina nel Collegio dei Revisori dei Conti dell'I.C.S.C.

**STATUTO DELL'ISTITUTO DIOCESANO
PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO
DI.....¹**

ART. 1

Natura e sede

L'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della diocesi di
(qui di seguito più brevemente denominato «I.D.S.C.»), costituito dal Vescovo
diocesano in attuazione dell'art. 21 delle Norme sugli enti e sui beni ecclesiastici
approvate dalla Santa Sede e dal Governo Italiano con Protocollo del 15 novembre
1984 (qui di seguito richiamate con la dizione «Norme»), è persona giuridica canonica
pubblica.

L'I.D.S.C. della diocesi diha sede in

ART. 2

Fini e attività dell'ente

L'I.D.S.C. ha i seguenti scopi:

a) provvedere, ove occorra, all'integrazione, fino al livello fissato dalla
Conferenza Episcopale Italiana (di seguito più brevemente denominata C.E.I.), della
remunerazione spettante al clero, che svolge servizio a favore della diocesi, per il suo
congruo e dignitoso sostentamento;

b) svolgere eventualmente, previe intese con l'Istituto Centrale per il
Sostentamento del Clero (I.C.S.C.), funzioni assistenziali e previdenziali integrative e
autonome per il clero;

c) intrattenere gli opportuni contatti con le Amministrazioni civili locali,
nell'ambito delle proprie competenze;

d) provvedere, con l'osservanza dei criteri contenuti nell'art. 2 bis, alle necessità di
cui all'art. 27, comma secondo, delle Norme, che si dovessero manifestare.²

L'I.D.S.C. può compiere tutti gli atti di natura mobiliare e immobiliare necessari o
utili tanto per la migliore realizzazione dei fini istituzionali quanto per la
organizzazione e realizzazione delle proprie strutture.

Esso, inoltre, può svolgere eventuali altre funzioni che gli fossero demandate da
regolamenti emanati dalla C.E.I. o che gli fossero proposte dall'Istituto Centrale per il
Sostentamento del Clero, nel quadro dei suoi fini istituzionali.

ART. 2 bis³

Criteri per l'applicazione dell'art. 27, comma secondo delle Norme

I criteri ai quali l'Istituto deve attenersi nel disporre la sovvenzione prevista dall'art.
27, comma secondo delle Norme sono i seguenti:

1. la sovvenzione è concessa su richiesta scritta del sacerdote interessato,
corredata dalla documentazione atta a dimostrare i tentativi esperiti per la ricerca di
un'occupazione e il protrarsi, ciononostante, della condizione di necessità, nonché
dall'attestazione circa l'inesistenza di altre fonti di reddito;

¹ In NCEI 1985, 12/429-438.

² Il testo della lettera d) è stato modificato con delibera approvata dalla XLVII Assemblea Generale (22-
26 maggio 2000), in NCEI 2000, 7/213. Il testo originario così disponeva: "d) provvedere ad iscrivere
nel proprio stato di previsione annuale un capitolo di spesa onde far fronte alle necessità di cui all'art.
27, comma secondo delle Norme che si dovessero manifestare nel corso dell'esercizio."

³ L'inserimento dell'articolo è stato approvato dalla XLVII Assemblea Generale (in NCEI 2000, 7/213-
214).

2. la sovvenzione ha durata ordinariamente non superiore ad un anno, e cessa, in ogni caso, al venir meno della condizione di necessità;

3. la misura della sovvenzione assegnata è pari alla misura iniziale unica della remunerazione prevista dalle disposizioni vigenti in materia di sostentamento del clero;

4. su domanda dell'interessato, persistendo la condizione di necessità la sovvenzione può essere concessa, in misura ridotta della metà, per un ulteriore periodo, di durata comunque non superiore a sei mesi.

In casi particolari, dopo aver consultato il Vescovo diocesano, il Presidente dell'Istituto può disporre il versamento della sovvenzione di cui al n. 2 in unica soluzione, a condizione che il sacerdote richiedente rilasci una dichiarazione liberatoria.

ART. 3

Rapporti con l'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero

L'Istituto intrattiene rapporti di collaborazione con l'I.C.S.C. nel quadro di organica connessione stabilita dalle Norme, per attuare secondo criteri di solidarietà e di perequazione il sistema di sostentamento del Clero italiano.

In particolare:

a) favorisce lo scambio di dati e di informazioni utili al miglior funzionamento del sistema;

b) segnala esperienze ed offre suggerimenti che possono arricchire lo studio e gli indirizzi comuni in vista della razionalizzazione della gestione del patrimonio degli Istituti ai fini della sua valorizzazione;

c) si avvale, secondo l'opportunità, dell'assistenza dell'I.C.S.C. per i propri compiti di gestione.

ART. 4

Durata

L'Istituto è per sua natura perpetuo. Nel caso in cui ne fosse decretata la soppressione dalla Santa Sede, o dal Vescovo diocesano in conformità all'art. 22, comma terzo delle Norme, nel decreto di soppressione verrà designato l'ente chiamato a succedergli in tutti i rapporti attivi e passivi, ferma restando la destinazione del suo patrimonio al sostentamento del clero.

ART. 5⁴

Patrimonio

Tutti i beni comunque appartenenti all'Istituto costituiscono il suo patrimonio stabile.

Esso è così composto:

a) dai beni appartenenti ai benefici ecclesiastici già esistenti nella diocesi;

b) da eventuali donazioni o lasciti di beni mobili e immobili;

c) dalle liberalità di cui all'art. 32, comma primo, delle Norme;

d) dai beni ad esso devoluti a norma del can. 1303, paragrafo secondo;

⁴ Il testo è stato modificato con delibera approvata dalla XLV Assemblea Generale (in NCEI 1999, 3/99). Il testo originario così disponeva: "Il patrimonio dell'Istituto è costituito:

a) dai beni appartenenti ai benefici ecclesiastici già esistenti nella diocesi;

b) da eventuali donazioni e lasciti di beni immobili;

c) dalle liberalità di cui all'art. 32, comma primo, delle Norme;

d) dai beni ad esso devoluti a norma del can. 1303, paragrafo secondo;

e) dagli eventuali acquisti effettuati con proprie disponibilità e destinati a patrimonio stabile con delibera del Consiglio di Amministrazione, osservato il disposto dell'art. 17."

e) dalle eventuali eccedenze attive di bilancio destinate con delibera del Consiglio di amministrazione, osservato il disposto dell'art. 17, a fini incrementativi del patrimonio.

ART. 6

Mezzi di funzionamento

Per il raggiungimento dei propri fini l'I.D.S.C. si avvale:

- a) dei redditi del proprio patrimonio;
- b) delle eventuali integrazioni ricevute dall'I.C.S.C.;
- c) di ogni altra entrata.

ART. 7

Consiglio di Amministrazione

L'I.D.S.C. è amministrato da un Consiglio composto da cinque a nove membri, chierici o laici, tra i quali un Presidente e un Vice Presidente, nominati dal Vescovo diocesano. Almeno un terzo di questi sono designati dal clero diocesano su base elettiva, secondo modalità stabilite dal Vescovo in conformità alle disposizioni emanate dalla C.E.I.

Gli Amministratori durano in carica cinque anni e il loro mandato può essere rinnovato a ciascuna delle successive scadenze; per la durata del mandato essi non possono essere revocati se non per gravi e documentati motivi.

Gli Amministratori che manchino di assistere, senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica.

Prima di iniziare l'esercizio delle loro funzioni gli Amministratori devono prestare avanti l'Ordinario diocesano o un suo delegato il giuramento prescritto dal can. 1283.

ART. 8

Incompatibilità

La qualità di membro del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto è incompatibile con quella di Amministratore di altri Istituti per il sostentamento del clero.

ART. 9

Vacanza di seggi nel Consiglio

Nei casi di morte, di dimissioni, di decadenza, di revoca o di permanente incapacità all'esercizio delle funzioni di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, il Vescovo diocesano provvede entro quindici giorni dalla notizia dell'evento o dal provvedimento di revoca a nominarne i sostituti. Qualora si tratti di sostituire membri designati dal clero, il Vescovo stesso nominerà nell'ordine i candidati che all'atto della designazione hanno riportato il maggior numero di voti.

I Consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione e possono essere confermati alle successive scadenze.

ART. 10

Adunanze del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo ritenga utile. In ogni caso il Consiglio deve riunirsi almeno una volta ogni trimestre. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

La convocazione è fatta con avvisi scritti, contenenti l'ordine del giorno, da inviarsi con lettera raccomandata, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, a tutti i Consiglieri (e ai Revisori dei Conti).

Nei casi di particolare urgenza la convocazione può essere fatta senza il rispetto del preavviso di cui sopra e per le vie brevi, dandosi atto nel verbale di seduta delle ragioni dell'urgenza. Sono comunque valide le adunanze del Consiglio nelle quali sia presente la totalità dei suoi Membri (e dei Revisori dei Conti).

Le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta di voto degli amministratori presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle sedute del Consiglio dovrà essere redatto il verbale, che sarà trascritto a cura del segretario di seduta in un libro dei verbali regolarmente vidimato.

ART. 11

Poteri del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Istituto. Spetta pertanto al Consiglio di Amministrazione:

a) redigere l'inventario, lo stato di previsione ed il bilancio consuntivo annuali;
b) deliberare tutti gli atti e contratti, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, inerenti alle attività istituzionali, salva la necessità di ottenere licenze o autorizzazioni previste dalla normativa canonica e civile vigente. Si considerano atti di straordinaria amministrazione, soggetti alla licenza dell'Ordinario diocesano:

* l'alienazione di beni immobili di valore superiore a quello minimo determinato dal Vescovo diocesano con il decreto dato a norma del can. 1281, § 2, seconda parte;

* l'esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione o straordinaria manutenzione per un valore superiore alla somma minima definita dalla C.E.I. in esecuzione della disposizione del can. 1292, § 1⁵;

* l'inizio, il subentro o la partecipazione ad attività considerate commerciali ai fini fiscali compreso l'acquisto di azioni o quote di società, che dia diritto alla nomina di amministratori della stessa;

* la decisione circa i criteri di affidamento a terzi della gestione o amministrazione di patrimonio mobiliare superiore alla somma minima citata;

* l'assunzione di personale dipendente a tempo indeterminato.⁶

Per quanto riguarda le alienazioni e gli atti pregiudizievoli del patrimonio previsti dal can. 1295 del codice di diritto canonico di valore superiore alla somma minima stabilita dalla delibera C.E.I. n. 20 occorre acquisire il parere previo dell'I.C.S.C.”;⁷

c) compilare e, ove occorra, modificare i regolamenti interni per il funzionamento dei servizi, osservare le prescrizioni stabilite in proposito dalla C.E.I.;

⁵ Numero così rettificato con decreto firmato dal Presidente della CEI in data 12 settembre 2005, prot. n. 752/05 (in NCEI 2005, 10/429).

⁶ Il testo della lettera b) è stato modificato con delibera approvata dalla XLV Assemblea Generale (in NCEI 1999, 3/98-99). Il testo originario così disponeva: “b) deliberare tutti gli atti e contratti sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione inerenti alle attività istituzionali. Per gli atti di alienazione e per quelli comunque pregiudizievoli dell'integrità del patrimonio dell'Istituto, previsti dai canoni 1291, 1292 e 1295 del Codice di Diritto Canonico, dovrà ottenersi la preventiva autorizzazione dell'autorità ecclesiastica competente, fermo restando il disposto dell'art. 36 delle Norme; per il rilascio della autorizzazione di propria competenza relativa ad atti di valore compreso tra la somma massima e quella minima fissata ai sensi del can. 1292, paragrafo primo, è in facoltà del Vescovo diocesano stabilire la necessità del previo consenso del Consiglio per gli Affari Economici e del Collegio dei Consultori.”

⁷ L'inserimento del comma è stato approvato dalla LXV Assemblea Generale (in NCEI 2013, 3/148).

- d) delegare all'occorrenza i propri poteri a uno o più componenti del Consiglio, fissando i limiti delle deleghe e la remunerazione spettante al (o ai) delegato (i);
- e) nominare, ove lo ritenga opportuno, il direttore dell'Istituto stabilendone la retribuzione.

ART. 12

Responsabilità

I membri del Consiglio di Amministrazione sono responsabili verso l'Istituto dell'esecuzione del loro mandato.

ART. 13

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Spetta al Presidente:

- a) rappresentare l'LD.S.C., anche di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, tanto canonica quanto civile;
- b) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
- c) provvedere in caso di urgenza circa le azioni da promuovere o da sostenere in qualsiasi sede giurisdizionale e in qualsiasi stato e grado di giudizio, nonché promuovere provvedimenti di natura conservativa o esecutiva, fermo restando in ogni caso quanto disposto dal can. 1288.

ART. 14

Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

Spetta al Vice Presidente:

- a) sostituire il Presidente, assumendone tutte le funzioni previste nel precedente art. 13, nei casi di assenza o di impedimento di lui, dal medesimo dichiarati con lettera inviata al Consiglio, salvo il caso di sua incapacità;
- b) con il consenso dell'Ordinario (oppure: del Presidente del Collegio dei Revisori), surrogarsi al Presidente, nell'ipotesi in cui quest'ultimo non provveda alla convocazione del Consiglio di Amministrazione alla scadenza trimestrale prevista dall'art. 10 o in caso di urgenza.

ART. 15

Esercizio

L'esercizio annuale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio inizia a decorrere dal giorno dell'erezione dell'Istituto e si chiude comunque al 31 dicembre dell'anno stesso.

ART. 16

Stato di previsione e consuntivo

Sulla base degli schemi uniformi predisposti dalla C.E.I.:

- a) entro il 15 settembre di ciascun anno, il Consiglio di Amministrazione provvede a redigere ed approvare lo stato di previsione e a trasmetterlo non oltre il 30 dello stesso mese, con il visto del Vescovo diocesano, all'I.C.S.C. per l'approvazione di competenza; tale approvazione costituisce il presupposto per l'erogazione da parte dello stesso I.C.S.C. dell'integrazione eventualmente richiesta;
- b) entro il mese di aprile di ciascun anno, il Consiglio di Amministrazione compila ed approva il bilancio consuntivo e la relazione relativi all'esercizio precedente e, con il visto del Vescovo diocesano, li trasmette non oltre il 31 maggio allo stesso Istituto Centrale per la definitiva approvazione; tale approvazione

costituisce il presupposto per l'effettuazione degli eventuali conguagli e la condizione per eventuali future integrazioni.⁸

ART. 17

Avanzi di esercizio

L'eventuale eccedenza attiva di bilancio, previo versamento all'Istituto Centrale della quota stabilita dalla C.E.I., potrà essere destinata con delibera del Consiglio di Amministrazione a copertura degli oneri relativi al sostentamento del clero dell'esercizio seguente, oppure essere investita, previa autorizzazione dell'Istituto Centrale, a fini incrementativi del patrimonio.

(ART. 18)

Collegio dei Revisori dei Conti

La vigilanza sull'osservanza delle norme di legge, di quelle statutarie e di quelle del regolamento nell'amministrazione dell'Istituto, sulla regolare tenuta della contabilità e sulla corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili, è di spettanza del Collegio dei Revisori dei Conti.

Questo organo si compone di tre membri, chierici o laici, di cui almeno uno, se possibile, iscritto nell'albo dei revisori ufficiali dei conti, nominati dal Vescovo diocesano. La designazione di uno di detti membri è riservata al Consiglio Presbiterale locale (o al clero diocesano). La presidenza del Collegio spetta al membro all'uopo designato dal Vescovo.

Il loro mandato ha la durata di cinque anni ed è rinnovabile.

(ART. 19)

Obblighi del Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori deve riunirsi, su convocazione scritta del suo Presidente, almeno una volta al trimestre per l'effettuazione della sorveglianza demandatagli.

I Revisori dei Conti sono invitati ad assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

L'ingiustificata assenza a tre adunanze successive del Consiglio di Amministrazione o quella a tre successive riunioni trimestrali del Collegio comporta l'automatica decadenza dalla carica.

Al termine di ciascun esercizio il Collegio dei Revisori è tenuto a redigere la relazione sul bilancio e a presentarla, non oltre il 15 maggio di ciascun anno, al Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, il quale provvede a trasmetterne copia al Vescovo diocesano.⁹

(ART. 20)

Vacanza di seggi nel Collegio dei Revisori

⁸ Il testo della lettera *b*) è stato modificato con delibera approvata dalla LXI Assemblea Generale (in NCEI 2010, 6/233). Il testo originario così disponeva: "entro il mese di febbraio di ciascun anno, il Consiglio di Amministrazione compila e approva il bilancio consuntivo e la relazione relativi all'esercizio precedente e, con il visto del Vescovo diocesano, li trasmette non oltre il 15 aprile allo stesso Istituto Centrale per la definitiva approvazione; tale approvazione costituisce il presupposto per l'effettuazione degli eventuali conguagli e la condizione per eventuali future integrazioni."

⁹ Comma così modificato con delibera approvata dalla LXV Assemblea Generale (in NCEI 2013, 3/148-149). Il testo originario così stabiliva: "Al termine di ciascun esercizio il Collegio dei Revisori è tenuto a redigere la relazione sul bilancio e a presentarla, non oltre il 15 marzo di ciascun anno, al Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, il quale provvede a trasmetterne copia al Vescovo diocesano."

Nei casi di morte, di dimissioni, di decadenza, di revoca o di permanente incapacità all'esercizio delle funzioni di un componente del Collegio, il Vescovo diocesano provvede senza indugio a nominare il successore, il quale resta in carica per la residua parte del mandato del predecessore.

ART. 21

Rinvio a norme generali

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle norme di diritto canonico e a quelle di diritto civile in quanto applicabili agli enti ecclesiastici.

NORME PER LA DESIGNAZIONE

- DEI RAPPRESENTANTI DEL CLERO NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEGLI ISTITUTI DIOCESANI PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO (IN SEGUITO DENOMINATI I.D.S.C.)

e

(- DI UN MEMBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI ISTITUTI STESSI)¹

Per la designazione da parte del clero di coloro che lo dovranno rappresentare nel Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero - I.D.S.C. - (e nel Collegio dei Revisori dei Conti dell'Istituto stesso), si seguirà la procedura elettorale qui appresso indicata:

I. Il diritto di voto compete ai membri del Consiglio Presbiterale Diocesano, che è convocato e presieduto dal Vescovo.

II. Il Vescovo nomina il sacerdote che presiede le operazioni elettorali e lo investe dei poteri necessari a eliminare ogni eventuale difficoltà di applicazione. Il Presidente così nominato procede alla costituzione del seggio elettorale. Per la validità della riunione si applicano le norme all'uopo previste nello Statuto del Consiglio Presbiterale Diocesano.

III. La segreteria del seggio è affidata ad un sacerdote designato dal Consiglio Presbiterale Diocesano, che sovrintende alle operazioni organizzative, alla verbalizzazione e alle comunicazioni.

IV. I candidati alla designazione per le funzioni di membro del Consiglio di Amministrazione dell'I.D.S.C. sono iscritti, a cura del Segretario, in una lista distinta con la lettera A;

(quelli da designare quale Revisore dei conti, in una lista distinta con la lettera B).

V. La lista elettorale distinta con la lettera A deve comprendere i nominativi di un congruo numero di candidati, chierici o laici, comunque superiore al numero dei rappresentanti da designare.

(La lista elettorale distinta con la lettera B deve indicare due candidati, chierici o laici).

VI. Il Segretario, verificata la regolare formazione della (e) lista (e), la (e) comunica al Presidente dopo avervi apposto il proprio visto.

VII. Il Presidente dispone che la (e) lista (e) sia (no) affissa (e) nei locali del seggio in prossimità dell'urna predisposta per l'imbussolamento dei bollettini di voto.

VIII. Lo scrutinio dei voti è affidato ai due presbiteri elettori più giovani di età.

Il Presidente ne sollecita l'individuazione e la presentazione alla Segreteria del seggio prima di dare inizio alle operazioni di voto. Registrati i nomi degli scrutatori, il Presidente dichiara terminate le operazioni per la costituzione del seggio e da inizio a quelle per la raccolta dei bollettini di voto.

IX. Per esprimere un voto valido per l'elezione dei membri da designare per il Consiglio di Amministrazione, ciascun elettore dovrà indicare sulla scheda, distinta con la lettera A, un numero di nominativi uguale a quello dei designandi meno uno; quelli eventualmente aggiunti si avranno per non scritti.

(X. Per la validità del voto per l'elezione di un membro del Collegio dei Revisori dei Conti, ciascun elettore dovrà:

indicare sulla scheda il nome di un solo candidato, scelto fra i nominativi compresi nella lista elettorale distinta con la lettera B. Qualora fosse indicato sulla scheda più di un nominativo, quelli aggiunti oltre il primo si avranno per non scritti.)

¹ In NCEI 1985, 12/439-441.

XI. All'esito delle votazioni per i membri da designare per il Consiglio di Amministrazione, saranno proclamati eletti, nell'ordine, i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti sarà eletto il più anziano di età.

(XII. Parimenti, all'esito delle votazioni per la designazione del membro del Collegio dei Revisori dei Conti, sarà proclamato eletto il candidato della lista B che avrà ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti sarà proclamato eletto il più anziano di età.)

XIII. Gli scrutatori dovranno annotare nel verbale della seduta elettorale il numero dei suffragi riportati da ciascuno dei candidati, compresi quelli che abbiano ottenuto un solo voto.

Il verbale, sottoscritto dal Presidente del Seggio, dal Segretario e dagli Scrutatori, verrà preso in custodia dal Presidente per essere poi da lui consegnato al Vescovo diocesano.

XIV. Il Presidente, dopo la proclamazione dei risultati, provvede a che sia data immediata comunicazione dell'avvenuta elezione ai candidati eventualmente assenti.

Questi debbono accettare l'elezione entro tre giorni dal ricevimento della comunicazione. In mancanza di risposta da parte loro, decorso il predetto termine, l'elezione si dà per non accettata.

In caso di mancata accettazione da parte di uno degli eletti per la designazione nel Consiglio di Amministrazione, a lui subentra il primo dei candidati non eletti e, nel caso in cui i primi dei candidati non eletti avessero riportato uguale numero di voti, il più anziano di età.

(In caso di mancata accettazione da parte del candidato eletto quale membro del Collegio dei Revisori dei Conti, è designato in sostituzione il candidato non eletto che ha ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti, subentra il più anziano di età.)

XV. Il Presidente provvede quindi a presentare al Vescovo diocesano i nominativi dei tre eletti quali persone designate dal Clero diocesano per la nomina nel Consiglio di Amministrazione dell'I.D.S.C. e il nome della persona designata per la nomina nel Collegio dei Revisori dei Conti dell'Istituto stesso.

Adattamenti in caso di estensione del corpo elettorale

Nelle diocesi nelle quali i sacerdoti incardinati non superano il numero di centocinquanta, qualora il Vescovo ritenga preferibile estendere il corpo elettorale a tutto il clero che presta servizio in favore della diocesi, nelle presenti norme basterà sostituire al testo degli articoli I, II e III il testo seguente:

I. Il diritto di voto compete ai sacerdoti che svolgono servizio a favore della diocesi, che saranno convocati dal Vescovo diocesano in Assemblea da lui presieduta.

II. Il Vescovo nomina il sacerdote che presiede le operazioni elettorali e lo investe dei poteri necessari a eliminare ogni eventuale difficoltà di applicazione.

Il Presidente così nominato procede alla costituzione del seggio elettorale.

Perché la designazione sia valida occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà più uno dei sacerdoti aventi diritto a partecipare all'assemblea.²

III. La segreteria del seggio è affidata a un sacerdote designato dal Vescovo, che sovrintende alle operazioni organizzative, alla verbalizzazione e alle comunicazioni.

² In forza dell'art. 11, § 1, della delibera n. 58 il presente periodo sostituisce la precedente formulazione recante: "Per la validità della nomina è necessaria la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto".

BOZZA DI DECRETO DI EREZIONE DEGLI I.D.S.C.¹

Vescovo della Diocesi di

Visto il can. 1274 del Codice di Diritto Canonico;

Visto l'art. 21 delle Norme approvate dalla Santa Sede e dal Governo Italiano con il Protocollo del 15 novembre 1984 e successivamente entrate in vigore il 3 giugno 1985;

Viste le disposizioni emanate dalla Conferenza Episcopale Italiana in merito allo Statuto-tipo degli Istituti diocesani per il Sostentamento del Clero, ai sensi dell'art. 23 comma primo delle Norme predette;

Preso atto che il Clero diocesano ha designato su base elettiva, ai sensi del citato art. 23 comma secondo delle stesse Norme, i propri rappresentanti per la nomina quali membri del Consiglio di Amministrazione dell'erigendo Istituto per il Sostentamento del Clero della nostra diocesi, nonché quello da nominare quale membro del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Istituto medesimo;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 28 delle Norme più volte richiamate sono trasferiti di diritto all'Istituto stesso i patrimoni della Mensa vescovile e dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella nostra diocesi;

decretiamo

1. È eretto in persona giuridica canonica pubblica l'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della nostra diocesi - I.D.S.C. con sede in _____.

2. L'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della nostra Diocesi è retto dallo Statuto allegato che è approvato.

3. L'Istituto stesso dalla data odierna diviene proprietario dei beni già appartenenti agli enti ex beneficiari della nostra Diocesi.

4. Il primo Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della nostra Diocesi è così composto:

Presidente

Vice Presidente

Membri

5. Il primo Collegio dei Revisori dei Conti dell'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della nostra diocesi è così composto:

Presidente

Membri

6. Le cariche dei Consiglieri di Amministrazione e dei Revisori dei Conti sono conferite per un quinquennio.

7. Ai sensi delle richiamate Norme, il presente decreto, con l'allegato Statuto, sarà trasmesso al Ministro dell'Interno per il riconoscimento civile.

Data ...

N.B. Come previsto nell'art. 28, comma secondo delle Norme, l'elenco dei benefici estinti può essere incluso nel presente decreto.

Sembra tuttavia preferibile che tale elenco formi oggetto di un secondo decreto integrativo da emanare in un secondo tempo.

¹ In NCEI 1985, 12/442-443.

Il decreto di erezione dell'Istituto deve essere trasmesso al più presto al Ministro dell'Interno per l'emanazione del suo decreto di riconoscimento (art. 22 delle Norme).

STATUTO DELL'ISTITUTO INTERDIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO¹

ART. 1

Natura e sede

L'Istituto Interdiocesano per il Sostentamento del Clero di (qui di seguito più brevemente denominato «I.I.S.C.» oppure «Istituto») costituito dal Vescovo delle Diocesi di, in attuazione dell'art. 21 delle Norme sugli enti e sui beni ecclesiastici, approvate dalla Santa Sede e dal Governo Italiano con Protocollo del 15 novembre 1984 (qui di seguito richiamate con la dizione «Norme») è persona giuridica canonica pubblica.

L'I.I.S.C. delle diocesi di ha sede in

ART. 2

Fini e attività dell'ente

L'I.I.S.C. ha i seguenti scopi:

a) provvedere, ove occorra, all'integrazione, fino al livello fissato dalla Conferenza Episcopale Italiana (di seguito più brevemente denominata «C.E.I.»), della remunerazione spettante al clero che svolge servizio in favore delle diocesi partecipanti, per il suo congruo e dignitoso sostentamento;

b) svolgere, eventualmente e previe intese con l'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero («I.C.S.C.»), funzioni assistenziali e previdenziali integrative e autonome per il clero;

c) intrattenere gli opportuni contatti con le Amministrazioni civili locali, nell'ambito delle proprie competenze;

d) provvedere, con l'osservanza dei criteri contenuti nell'art. 2 *bis*, alle necessità di cui all'art. 27, comma secondo, delle Norme, che si dovessero manifestare.²

L'I.I.S.C. può compiere tutti gli atti di natura tanto mobiliare che immobiliare e finanziaria necessari o utili tanto per la migliore realizzazione dei fini istituzionali quanto per l'organizzazione e la realizzazione delle proprie strutture.

Esso può inoltre svolgere eventuali altre funzioni che gli fossero demandate da regolamenti emanati dalla C.E.I. o che gli fossero proposte dall'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero, nel quadro dei suoi fini istituzionali.

ART. 2 *bis*³

Criteri per l'applicazione dell'art. 27, comma secondo delle Norme

I criteri ai quali l'Istituto deve attenersi nel disporre la sovvenzione prevista dall'art. 27, comma secondo delle Norme sono i seguenti:

1. la sovvenzione è concessa su richiesta scritta del sacerdote interessato, corredata dalla documentazione atta a dimostrare i tentativi esperiti per la ricerca di un'occupazione e il protrarsi, ciononostante, della condizione di necessità, nonché dall'attestazione circa l'inesistenza di altre fonti di reddito;

¹ In NCEI 1985, 12/447-454. Lo schema si applica agli Istituti da costituire nelle diocesi unite *in persona Episcoporum* o *aeque principaliter*.

² Il testo della lettera d) è stato modificato con delibera approvata dalla XLVII Assemblea Generale (in NCEI 2000, 7/213). Il testo originario così disponeva: "d) provvedere ad iscrivere nel proprio stato di previsione annuale un capitolo di spesa onde far fronte alle necessità di cui all'art. 27, comma secondo delle Norme che si dovessero manifestare nel corso dell'esercizio."

³ L'inserimento dell'articolo è stato approvato dalla XLVII Assemblea Generale (in NCEI 2000, 7/213-214).

2. la sovvenzione ha durata ordinariamente non superiore ad un anno, e cessa, in ogni caso, al venir meno della condizione di necessità;

3. la misura della sovvenzione assegnata è pari alla misura iniziale unica della remunerazione prevista dalle disposizioni vigenti in materia di sostentamento del clero;

4. su domanda dell'interessato, persistendo la condizione di necessità la sovvenzione può essere concessa, in misura ridotta della metà, per un ulteriore periodo, di durata comunque non superiore a sei mesi.

In casi particolari, dopo aver consultato il Vescovo diocesano, il Presidente dell'Istituto può disporre il versamento della sovvenzione di cui al n. 2 in unica soluzione, a condizione che il sacerdote richiedente rilasci una dichiarazione liberatoria.

ART. 3

Rapporti con l'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero

L'Istituto intrattiene rapporti di collaborazione con l'I.C.S.C. nel quadro di organica connessione stabilita dalle Norme, per attuare secondo criteri di solidarietà e di perequazione il sistema di sostentamento del Clero italiano.

In particolare:

a) favorisce lo scambio di dati e di informazioni utili al miglior funzionamento del sistema;

b) segnala esperienze ed offre suggerimenti che possono arricchire lo studio e gli indirizzi comuni in vista della razionalizzazione della gestione del patrimonio degli Istituti ai fini della sua valorizzazione;

c) si avvale, secondo l'opportunità, dell'assistenza dell'I.C.S.C. per i propri compiti di gestione.

ART. 4

Durata

L'Istituto è per sua natura perpetuo. Nel caso in cui ne fosse decretata la soppressione dalla Santa Sede, o dal Vescovo diocesano in conformità all'art. 22, comma terzo delle Norme, nel decreto di soppressione verrà (anno) designato (i) l'ente (gli enti) chiamato (i) a succedergli in tutti i rapporti attivi e passivi, ferma restando la destinazione del suo patrimonio al sostentamento del clero.

ART. 5⁴

Patrimonio

Tutti i beni comunque appartenenti all'Istituto costituiscono il suo patrimonio stabile.

Esso è così composto:

a) dai beni appartenenti ai benefici ecclesiastici già esistenti nella diocesi;

b) da eventuali donazioni o lasciti di beni mobili e immobili;

c) dalle liberalità di cui all'art. 32, comma primo, delle Norme;

d) dai beni ad esso devoluti a norma del can. 1303, paragrafo secondo;

⁴ Il testo è stato modificato con delibera approvata dalla XLV Assemblea Generale (in NCEI 1999, 3/99). Il testo originario così disponeva: "Il patrimonio dell'Istituto è costituito:

a) dai beni appartenenti ai benefici ecclesiastici già esistenti nella diocesi;

b) da eventuali donazioni e lasciti di beni immobili;

c) dalle liberalità di cui all'art. 32, comma primo, delle Norme;

d) dai beni ad esso devoluti a norma del can. 1303, paragrafo secondo;

e) dagli eventuali acquisti effettuati con proprie disponibilità e destinati a patrimonio stabile con delibera del Consiglio di Amministrazione, osservato il disposto dell'art. 17."

e) dalle eventuali eccedenze attive di bilancio destinate con delibera del Consiglio di amministrazione, osservato il disposto dell'art. 17, a fini incrementativi del patrimonio.

ART. 6

Mezzi di funzionamento

Per il raggiungimento dei propri fini l'I.I.S.C. si avvale:

- a) dei redditi del proprio patrimonio;
- b) delle eventuali integrazioni ricevute dall'I.C.S.C.;
- c) di ogni altra entrata.

ART. 7

Consiglio di Amministrazione

L'Istituto è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a tredici membri, chierici o laici, tra i quali un Presidente ed un Vice Presidente.

Almeno un terzo di questi sono designati su base elettiva dal clero delle diocesi partecipanti (o dai Consigli Presbiterali delle diocesi stesse) secondo modalità stabilite dal Vescovo in conformità alle disposizioni emanate dalla C.E.I.

La nomina di tutti i Consiglieri, comprese quelle del Presidente e del Vice Presidente, è riservata al Vescovo delle diocesi partecipanti.

Nella scelta dei Consiglieri il Vescovo stesso terrà conto della appropriata rappresentanza delle diocesi interessate.

Gli Amministratori durano in carica cinque anni e il loro mandato può essere rinnovato a ciascuna delle successive scadenze; per la durata del mandato essi non possono essere revocati se non per gravi e documentati motivi.

Gli Amministratori che manchino di assistere, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del medesimo decadono automaticamente dalla carica.

Prima di iniziare l'esercizio delle loro funzioni gli Amministratori devono prestare avanti all'Ordinario diocesano o a un suo delegato il giuramento prescritto dal can. 1283.

ART. 8

Incompatibilità

La qualità di membro del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto è incompatibile con quella di Amministratore di altri Istituti per il sostentamento del clero.

ART. 9

Vacanza di seggi nel Consiglio

Nei casi di morte, di dimissioni, di decadenza, di revoca o di permanente incapacità all'esercizio delle funzioni di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, il Vescovo provvederà entro quindici giorni dalla notizia dell'evento o dal provvedimento di revoca a nominarne i sostituti. Qualora si tratti di sostituire membri designati dal clero, il Vescovo stesso nominerà nell'ordine i candidati che all'atto della designazione hanno riportato il maggior numero di voti.

I Consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione e possono essere confermati alle successive scadenze.

ART. 10

Adunanze del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo ritenga utile. In ogni caso il Consiglio deve riunirsi almeno una volta ogni trimestre. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

La convocazione è fatta con avvisi scritti, contenenti l'ordine del giorno, da inviarsi con lettera raccomandata, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, a tutti i Consiglieri (e ai Revisori dei Conti).

Nei casi di particolare urgenza la convocazione può essere fatta senza il rispetto del preavviso di cui sopra e per le vie brevi, dandosi atto nel verbale di seduta delle ragioni dell'urgenza. Sono comunque valide le adunanze del Consiglio nelle quali sia presente la totalità dei suoi Membri (e dei Revisori dei Conti).

Le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta di voto degli Amministratori presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle sedute del Consiglio dovrà essere redatto verbale, che sarà trascritto a cura del segretario di seduta in un libro dei verbali regolarmente vidimato.

ART. 11

Poteri del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Istituto. Spetta pertanto al Consiglio di Amministrazione:

a) redigere l'inventario, lo stato di previsione ed il bilancio consuntivo annuali;
b) deliberare tutti gli atti e contratti, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, inerenti alle attività istituzionali, salva la necessità di ottenere licenze o autorizzazioni previste dalla normativa canonica e civile vigente. Si considerano atti di straordinaria amministrazione, soggetti alla licenza dell'Ordinario diocesano:

* l'alienazione di beni immobili di valore superiore a quello minimo determinato dal Vescovo diocesano con il decreto dato a norma del can. 1281, § 2, seconda parte;

* l'esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione o straordinaria manutenzione per un valore superiore alla somma minima definita dalla C.E.I. in esecuzione della disposizione del can. 1292, § 1⁵;

* l'inizio, il subentro o la partecipazione ad attività considerate commerciali ai fini fiscali compreso l'acquisto di azioni o quote di società, che dia diritto alla nomina di amministratori della stessa;

* la decisione circa i criteri di affidamento a terzi della gestione o amministrazione di patrimonio mobiliare superiore alla somma minima citata;

* l'assunzione di personale dipendente a tempo indeterminato.⁶

⁵ Numero così rettificato con decreto firmato dal Presidente della CEI in data 12 settembre 2005, prot. n. 752/05 (in NCEI 2005, 10/429).

⁶ Il testo della lettera b) è stato modificato con delibera approvata dalla XLV Assemblea Generale (in NCEI 1999, 3/98-99). Il testo originario così disponeva: "b) deliberare tutti gli atti e contratti sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione inerenti alle attività istituzionali. Per gli atti di alienazione e per quelli comunque pregiudizievoli dell'integrità del patrimonio dell'Istituto, previsti dai canoni 1291, 1292 e 1295 del Codice di Diritto Canonico, dovrà ottenersi la preventiva autorizzazione dell'autorità ecclesiastica competente, fermo restando il disposto dell'art. 36 delle Norme; per il rilascio della autorizzazione di propria competenza relativa ad atti di valore compreso tra la somma massima e quella minima fissata ai sensi del can. 1292, paragrafo primo, è in facoltà del Vescovo diocesano stabilire la necessità del previo consenso del Consiglio per gli Affari Economici e del Collegio dei Consultori."

Per quanto riguarda le alienazioni e gli atti pregiudizievoli del patrimonio previsti dal can. 1295 del codice di diritto canonico di valore superiore alla somma minima stabilita dalla delibera C.E.I. n. 20 occorre acquisire il parere previo dell'I.C.S.C.”;⁷

c) compilare e, ove occorra, modificare i regolamenti interni per il funzionamento dei servizi, osservare le prescrizioni stabilite in proposito dalla C.E.I.;

d) delegare all'occorrenza i propri poteri a uno o più componenti del Consiglio, fissando i limiti delle deleghe e la remunerazione spettante al (o ai) delegato (i);

e) nominare, ove lo ritenga opportuno, il direttore dell'Istituto stabilendone la retribuzione.

ART. 12

Responsabilità

I membri del Consiglio di Amministrazione sono responsabili verso l'Istituto dell'esecuzione del loro mandato.

ART. 13

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Spetta al Presidente:

a) rappresentare l'I.I.S.C., anche di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, tanto canonica quanto civile;

b) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;

c) provvedere in caso di urgenza circa le azioni da promuovere o da sostenere in qualsiasi sede giurisdizionale e in qualsiasi stato e grado di giudizio, nonché promuovere provvedimenti di natura conservativa o esecutiva, fermo restando in ogni caso quanto disposto dal can. 1288.

ART. 14

Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

Spetta al Vice Presidente:

a) sostituire il Presidente, assumendone tutte le funzioni previste nel precedente art. 13, nei casi di assenza o di impedimento di lui, dal medesimo dichiarati con lettera inviata al Consiglio, salvo il caso di sua incapacità;

b) con il consenso dell'Ordinario (oppure: del Presidente del Collegio dei Revisori), surrogarsi al Presidente, nell'ipotesi in cui quest'ultimo non provveda alla convocazione trimestrale del Consiglio di Amministrazione prevista dall'art. 10 o a quelle aventi carattere di urgenza.

ART. 15

Esercizio

L'esercizio annuale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio inizia a decorrere dal giorno dell'erezione dell'Istituto e si chiude comunque al 31 dicembre dell'anno stesso.

ART. 16

Stato di previsione e consuntivo

Sulla base degli schemi uniformi predisposti dalla C.E.I.:

a) entro il 15 settembre di ciascun anno, il Consiglio di Amministrazione provvede a redigere ed approvare lo stato di previsione e a trasmetterlo non oltre il 30 dello stesso mese, ottenuto il visto del Vescovo delle diocesi partecipanti, all'I.C.S.C.

⁷ L'inserimento del comma è stato approvato dalla LXV Assemblea Generale (in NCEI 2013, 3/148).

per l'approvazione di competenza; tale approvazione costituisce il presupposto per l'erogazione da parte dello stesso I.C.S.C. dell'integrazione eventualmente richiesta;

b) entro il mese di aprile di ciascun anno, il Consiglio di Amministrazione compila ed approva il bilancio consuntivo e la relazione relativi all'esercizio precedente e, con il visto del Vescovo delle diocesi partecipanti, li trasmette non oltre il 31 maggio allo stesso Istituto Centrale per la definitiva approvazione; tale approvazione costituisce il presupposto per l'effettuazione degli eventuali conguagli e la condizione per eventuali future integrazioni.⁸

ART. 17

Avanzi di esercizio

L'eventuale eccedenza attiva di bilancio, previo versamento all'Istituto Centrale della quota stabilita dalla C.E.I., potrà essere destinata con delibera del Consiglio di Amministrazione a copertura degli oneri relativi al sostentamento del clero dell'esercizio seguente, oppure essere investita, previa autorizzazione dell'Istituto Centrale, a fini incrementativi del patrimonio.

(ART. 18)

Collegio dei Revisori dei Conti

La vigilanza sull'osservanza delle norme di legge, di quelle statutarie e di quelle del regolamento nell'amministrazione dell'Istituto, sulla regolare tenuta della contabilità e sulla corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili, è di spettanza del Collegio dei Revisori dei Conti.

Questo organo si compone di tre membri, di cui almeno uno iscritto nell'albo dei revisori ufficiali dei conti, nominati dal Vescovo delle diocesi partecipanti. La designazione di uno di detti membri è riservata ai Consigli Presbiterali (o al clero diocesano) delle diocesi partecipanti. La presidenza del Collegio spetta al membro all'uopo designato dallo stesso Vescovo.

Il loro mandato ha la durata di cinque anni ed è rinnovabile.

(ART. 19)

Obblighi del Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori deve riunirsi, su convocazione scritta del suo Presidente, almeno una volta al trimestre per l'effettuazione della sorveglianza demandatagli.

I Revisori dei Conti sono invitati ad assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

L'ingiustificata assenza a tre adunanze successive del Consiglio di Amministrazione o quella a tre successive riunioni trimestrali del Collegio comporta l'automatica decadenza dalla carica.

Al termine di ciascun esercizio il Collegio dei Revisori è tenuto a redigere la relazione sul bilancio e a presentarla, non oltre il 15 maggio di ciascun anno, al Consiglio di Amministrazione dell'Istituto il quale provvede a trasmetterne copia al Vescovo diocesano.⁹

⁸ Il testo della lettera b) è stato modificato con delibera approvata dalla LXI Assemblea Generale (in NCEI 2010, 6/234). Il testo originario così disponeva: "entro il mese di febbraio di ciascun anno, il Consiglio di Amministrazione compila e approva il bilancio consuntivo e la relazione relativi all'esercizio precedente e, con il visto del Vescovo delle diocesi partecipanti, li trasmette non oltre il 15 aprile allo stesso Istituto Centrale per la definitiva approvazione; tale approvazione costituisce il presupposto per l'effettuazione degli eventuali conguagli e la condizione per eventuali future integrazioni."

⁹ Comma così modificato con delibera approvata dalla LXV Assemblea Generale (in NCEI 2013, 3/148-149). Il testo originario così stabiliva: "Al termine di ciascun esercizio il Collegio dei Revisori è tenuto a

(ART. 20)

Vacanza di seggi nel Collegio dei Revisori

Nei casi di morte, di dimissioni, di decadenza, di revoca o di permanente incapacità all'esercizio delle funzioni di un componente del Collegio, il Vescovo diocesano provvede senza indugio a nominarne il successore, il quale resta in carica per la residua parte del mandato del predecessore.

ART. 21

Rinvio a norme generali

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle norme di diritto canonico e a quelle di diritto civile in quanto applicabili agli enti ecclesiastici.

redigere la relazione sul bilancio e a presentarla, non oltre il 15 marzo di ciascun anno, al Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, il quale provvede a trasmetterne copia al Vescovo diocesano.”

NORME PER LA DESIGNAZIONE

- DEI RAPPRESENTANTI DEL CLERO NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEGLI ISTITUTI INTERDIOCESANI PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO (IN SEGUITO DENOMINATI I.I.S.C.) PER LE DIOCESI UNITE IN PERSONA EPISCOPI O AEQUE PRINCIPALITER

e

(- DI UN MEMBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI ISTITUTI STESSI)¹

Per la designazione da parte del clero di coloro che lo dovranno rappresentare nel Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Interdiocesano per il Sostentamento del Clero — I.I.S.C. — (e nel Collegio dei Revisori dei Conti dell'Istituto stesso), si seguirà la procedura elettorale qui appresso indicata:

I. Il diritto di voto compete ai membri del Consiglio Presbiterale Diocesano, che è convocato e presieduto dal Vescovo.

II. Il Vescovo nomina il sacerdote che presiede le operazioni elettorali e lo investe dei poteri necessari a eliminare ogni eventuale difficoltà di applicazione. Il Presidente così nominato procede alla costituzione del seggio elettorale. Per la validità della riunione si applicano le norme all'uopo previste nello Statuto del Consiglio Presbiterale Diocesano.

III. La segreteria del seggio è affidata ad un sacerdote designato dal Consiglio Presbiterale Diocesano, che sovrintende alle operazioni organizzative, alla verbalizzazione e alle comunicazioni.

IV. I candidati alla designazione per le funzioni di membro del Consiglio di Amministrazione dell'I.I.S.C. sono iscritti, a cura del Segretario, in una lista distinta con la lettera A;

(quelli da designare quale Revisore dei conti, in una lista distinta con la lettera B).

V. La lista elettorale distinta con la lettera A deve comprendere i nominativi di un congruo numero di candidati, chierici o laici, comunque superiore al numero di rappresentanti da designare.

(La lista elettorale distinta con la lettera B deve indicare due candidati, chierici o laici).

VI. Il Segretario, verificata la regolare formazione della (e) lista (e), la (e) comunica al Presidente dopo avervi apposto il proprio visto.

VII. Il Presidente dispone che la (e) lista (e) sia (no) affissa (e) nei locali del seggio in prossimità dell'urna predisposta per l'imbuissolamento dei bollettini di voto.

VIII. Lo scrutinio dei voti è affidato ai due presbiteri elettori più giovani di età.

Il Presidente ne sollecita l'individuazione e la presentazione alla Segreteria del seggio prima di dare inizio alle operazioni di voto. Registrati i nomi degli scrutatori, il Presidente dichiara terminate le operazioni per la costituzione del seggio e dà inizio a quelle per la raccolta dei bollettini di voto.

IX. Per esprimere un voto valido per l'elezione dei membri da designare per il Consiglio di Amministrazione, ciascun elettore dovrà indicare sulla scheda, distinta con la lettera A, un numero di nominativi uguale a quello dei designandi meno uno; quelli eventualmente aggiunti si avranno per non scritti.

(X. Per la validità del voto per l'elezione di un membro del Collegio dei Revisori dei Conti, ciascun elettore dovrà:

¹ In NCEI 1985, 12/455-457.

indicare sulla scheda il nome di un solo candidato, scelto fra i nominativi compresi nella lista elettorale distinta con la lettera B. Qualora fosse indicato sulla scheda più di un nominativo, quelli aggiunti oltre il primo si avranno per non scritti.)

XI. All'esito delle votazioni per i membri da designare per il Consiglio di Amministrazione, saranno proclamati eletti, nell'ordine, i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti sarà eletto il più anziano di età.

(XII. Parimenti, all'esito delle votazioni per la designazione del membro del Collegio dei Revisori dei Conti, sarà proclamato eletto il candidato della lista B che avrà ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti sarà proclamato eletto il più anziano di età.)

XIII. Gli scrutatori dovranno annotare nel verbale della seduta elettorale il numero dei suffragi riportati da ciascuno dei candidati, compresi quelli che abbiano ottenuto un solo voto.

Il verbale, sottoscritto dal Presidente del Seggio, dal Segretario e dagli Scrutatori, verrà preso in custodia dal Presidente per essere poi da lui consegnato al Vescovo diocesano.

XIV. Il Presidente, dopo la proclamazione dei risultati, provvede a che sia data immediata comunicazione dell'avvenuta elezione ai candidati eventualmente assenti.

Questi debbono accettare l'elezione entro tre giorni dal ricevimento della comunicazione. In mancanza di risposta da parte loro, decorso il predetto termine, l'elezione si dà per non accettata.

In caso di mancata accettazione da parte di uno degli eletti per la designazione nel Consiglio di Amministrazione, a lui subentra il primo dei candidati non eletti e, nel caso in cui i primi dei candidati non eletti avessero riportato uguale numero di voti, il più anziano di età.

(In caso di mancata accettazione da parte del candidato eletto quale membro del Collegio dei Revisori dei Conti, è designato in sostituzione il candidato non eletto che ha ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti, subentra il più anziano di età.)

XV. Il Presidente provvede quindi a presentare al Vescovo diocesano i nominativi dei tre eletti quali persone designate dal Clero diocesano per la nomina nel Consiglio di Amministrazione dell'I.I.S.C. e il nome della persona designata per la nomina nel Collegio dei Revisori dei Conti dell'Istituto stesso.

Adattamenti in caso di esistenza di più Consigli Presbiterali

Nel caso in cui in ciascuna delle Diocesi unite esistesse un proprio Consiglio Presbiterale, il Vescovo adatti opportunamente le norme alla specifica situazione.

Adattamenti in caso di estensione del corpo elettorale

Nelle diocesi nelle quali i sacerdoti incardinati non superano il numero di centocinquanta, qualora il Vescovo ritenga preferibile estendere il corpo elettorale a tutto il clero che presta servizio in favore della diocesi, nelle presenti norme basterà sostituire al testo degli articoli I, II e III il testo seguente:

I. Il diritto di voto compete ai sacerdoti che svolgono servizio a favore della diocesi, che saranno convocati dal Vescovo diocesano in Assemblea da lui presieduta.

II. Il Vescovo nomina il sacerdote che presiede le operazioni elettorali e lo investe dei poteri necessari a eliminare ogni eventuale difficoltà di applicazione.

Il Presidente così nominato procede alla costituzione del seggio elettorale.

Perché la designazione sia valida occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà più uno dei sacerdoti aventi diritto a partecipare all'assemblea.²

III. La segreteria del seggio è affidata a un sacerdote designato dal Vescovo, che sovrintende alle operazioni organizzative, alla verbalizzazione e alle comunicazioni.

² In forza dell'art. 11, § 1, della delibera n. 58 il presente periodo sostituisce la precedente formulazione recante: "Per la validità della nomina è necessaria la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto".

STATUTO DELL'ISTITUTO INTERDIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO¹

ART. 1

Natura e sede

L'Istituto Interdiocesano per il Sostentamento del Clero delle diocesi di (qui di seguito più brevemente denominato «I.I.S.C.» oppure «Istituto») costituito congiuntamente dai Vescovi delle Diocesi di, in attuazione dell'art. 21 delle Norme sugli enti e sui beni ecclesiastici, approvate dalla Santa Sede e dal Governo Italiano con Protocollo del 15 novembre 1984 (qui di seguito richiamate con la dizione «Norme») è persona giuridica canonica pubblica.

L'I.I.S.C. delle Diocesi diha sede in

ART. 2

Fini e attività dell'ente

L'I.I.S.C. ha i seguenti scopi:

a) provvedere, ove occorra, all'integrazione, fino al livello fissato dalla Conferenza Episcopale Italiana (di seguito più brevemente denominata «C.E.I.»), della remunerazione spettante al clero, che svolge servizio in favore delle diocesi partecipanti, per il suo congruo e dignitoso sostentamento;

b) svolgere eventualmente, previe intese con l'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero («I.C.S.C.»), funzioni assistenziali e previdenziali integrative e autonome per il clero;

c) intrattenere gli opportuni contatti con le Amministrazioni civili locali, nell'ambito delle proprie competenze;

d) provvedere, con l'osservanza dei criteri contenuti nell'art. 2 *bis*, alle necessità di cui all'art. 27, comma secondo, delle Norme, che si dovessero manifestare.²

L'I.I.S.C. può compiere tutti gli atti di natura tanto mobiliare che immobiliare e finanziaria necessari o utili tanto per la migliore realizzazione dei fini istituzionali quanto per l'organizzazione e la realizzazione delle proprie strutture.

Esso può inoltre svolgere eventuali altre funzioni che gli fossero demandate da regolamenti emanati dalla C.E.I. o che gli fossero proposte dall'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero, nel quadro dei suoi fini istituzionali.

ART. 2 *bis*³

Criteri per l'applicazione dell'art. 27, comma secondo delle Norme

I criteri ai quali l'Istituto deve attenersi nel disporre la sovvenzione prevista dall'art. 27, comma secondo delle Norme sono i seguenti:

1. la sovvenzione è concessa su richiesta scritta del sacerdote interessato, corredata dalla documentazione atta a dimostrare i tentativi esperiti per la ricerca di un'occupazione e il protrarsi, ciononostante, della condizione di necessità, nonché dall'attestazione circa l'inesistenza di altre fonti di reddito;

¹ In NCEI 1985, 12/461-470. Lo schema si applica agli Istituti da costituire mediante accordo tra più Vescovi di diocesi non unite.

² Il testo della lettera d) è stato modificato con delibera approvata dalla XLVII Assemblea Generale (in NCEI 2000, 7/213). Il testo originario così disponeva: "d) provvedere ad iscrivere nel proprio stato di previsione annuale un capitolo di spesa onde far fronte alle necessità di cui all'art. 27, comma secondo delle Norme che si dovessero manifestare nel corso dell'esercizio."

³ L'inserimento dell'articolo è stato approvato dalla XLVII Assemblea Generale (in NCEI 2000, 7/213-214).

2. la sovvenzione ha durata ordinariamente non superiore ad un anno, e cessa, in ogni caso, al venir meno della condizione di necessità;

3. la misura della sovvenzione assegnata è pari alla misura iniziale unica della remunerazione prevista dalle disposizioni vigenti in materia di sostentamento del clero;

4. su domanda dell'interessato, persistendo la condizione di necessità la sovvenzione può essere concessa, in misura ridotta della metà, per un ulteriore periodo, di durata comunque non superiore a sei mesi.

In casi particolari, dopo aver consultato il Vescovo diocesano, il Presidente dell'Istituto può disporre il versamento della sovvenzione di cui al n. 2 in unica soluzione, a condizione che il sacerdote richiedente rilasci una dichiarazione liberatoria.

ART. 3

Rapporti con l'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero

L'Istituto intrattiene rapporti di collaborazione con l'I.C.S.C. nel quadro di organica connessione stabilita dalle Norme, per attuare secondo criteri di solidarietà e di perequazione il sistema di sostentamento del Clero italiano.

In particolare:

a) favorisce lo scambio di dati e di informazioni utili al miglior funzionamento del sistema;

b) segnala esperienze ed offre suggerimenti che possono arricchire lo studio e gli indirizzi comuni in vista della razionalizzazione della gestione del patrimonio degli Istituti ai fini della sua valorizzazione;

c) si avvale, secondo l'opportunità, dell'assistenza dell'I.C.S.C. per i propri compiti di gestione.

ART. 4

Durata

L'Istituto è per sua natura perpetuo. Nel caso in cui ne fosse decretata la soppressione dalla Santa Sede, o dai Vescovi diocesani in conformità all'art. 22, comma terzo delle Norme, nel decreto di soppressione verrà (anno) designato (i) l'ente (gli enti) chiamato (i) a succedergli in tutti i rapporti attivi e passivi, ferma restando la destinazione del suo patrimonio al sostentamento del clero.

ART. 5⁴

Patrimonio

Tutti i beni comunque appartenenti all'Istituto costituiscono il suo patrimonio stabile.

Esso è così composto:

a) dai beni appartenenti ai benefici ecclesiastici già esistenti nelle diocesi partecipanti;

b) da eventuali donazioni o lasciti di beni mobili e immobili;

c) dalle liberalità di cui all'art. 32, comma primo, delle Norme;

d) dai beni ad esso devoluti a norma del can. 1303, paragrafo secondo;

⁴ Il testo è stato modificato con delibera approvata dalla XLV Assemblea Generale (in NCEI 1999, 3/99). Il testo originario così disponeva: "Il patrimonio dell'Istituto è costituito:

a) dai beni appartenenti ai benefici ecclesiastici già esistenti nelle diocesi partecipanti;

b) da eventuali donazioni e lasciti di beni immobili;

c) dalle liberalità di cui all'art. 32, comma primo, delle Norme;

d) dai beni ad esso devoluti a norma del can. 1303, paragrafo secondo;

e) dagli eventuali acquisti effettuati con proprie disponibilità e destinati a patrimonio stabile con delibera del Consiglio di Amministrazione, osservato il disposto dell'art. 17."

e) dalle eventuali eccedenze attive di bilancio destinate con delibera del Consiglio di amministrazione, osservato il disposto dell'art. 17, a fini incrementativi del patrimonio.

ART. 6

Mezzi di funzionamento

Per il raggiungimento dei propri fini l'I.I.S.C. si avvale:

- a) dei redditi del proprio patrimonio;
- b) delle eventuali integrazioni ricevute dall'I.C.S.C.;
- c) di ogni altra entrata.

ART. 7

Consiglio di Amministrazione

(Per la redazione del testo vedere suggerimenti in allegato)

ART. 8

Incompatibilità

La qualità di membro del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto è incompatibile con quella di Amministratore di altri Istituti per il sostentamento del clero.

ART. 9

Vacanza di seggi nel Consiglio

Nei casi di morte, di dimissioni, di decadenza, di revoca o di permanente incapacità all'esercizio delle funzioni di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, i Vescovi diocesani provvederanno entro quindici giorni dalla notizia dell'evento o dal provvedimento di revoca a nominarne i sostituti. Qualora si tratti di sostituire membri designati dal clero, i Vescovi stessi nomineranno nell'ordine i candidati che all'atto della designazione hanno riportato il maggior numero di voti.

I Consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione e possono essere confermati alle successive scadenze.

ART. 10

Adunanze del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo ritenga utile. In ogni caso il Consiglio deve riunirsi almeno una volta ogni trimestre. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

La convocazione è fatta con avvisi scritti, contenenti l'ordine del giorno, da inviarsi con lettera raccomandata, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, a tutti i Consiglieri (e ai Revisori dei Conti).

Nei casi di particolare urgenza la convocazione può essere fatta senza il rispetto del preavviso di cui sopra e per le vie brevi, dandosi atto nel verbale di seduta delle ragioni dell'urgenza. Sono comunque valide le adunanze del Consiglio nelle quali sia presente la totalità dei suoi Membri (e dei Revisori dei Conti).

Le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta di voto degli Amministratori presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle sedute del Consiglio dovrà essere redatto verbale, che sarà trascritto a cura del segretario di seduta in un libro dei verbali regolarmente vidimato.

ART. 11

Poteri del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Istituto. Spetta pertanto al Consiglio di Amministrazione:

a) redigere l'inventario, lo stato di previsione ed il bilancio consuntivo annuali;
b) deliberare tutti gli atti e contratti, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, inerenti alle attività istituzionali, salva la necessità di ottenere licenze o autorizzazioni previste dalla normativa canonica e civile vigente. Si considerano atti di straordinaria amministrazione, soggetti alla licenza dell'Ordinario diocesano:

* l'alienazione di beni immobili di valore superiore a quello minimo determinato dal Vescovo diocesano con il decreto dato a norma del can. 1281, § 2, seconda parte;

* l'esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione o straordinaria manutenzione per un valore superiore alla somma minima definita dalla C.E.I. in esecuzione della disposizione del can. 1292, § 1⁵;

* l'inizio, il subentro o la partecipazione ad attività considerate commerciali ai fini fiscali compreso l'acquisto di azioni o quote di società, che dia diritto alla nomina di amministratori della stessa;

* la decisione circa i criteri di affidamento a terzi della gestione o amministrazione di patrimonio mobiliare superiore alla somma minima citata;

* l'assunzione di personale dipendente a tempo indeterminato.⁶

Per quanto riguarda le alienazioni e gli atti pregiudizievoli del patrimonio previsti dal can. 1295 del codice di diritto canonico di valore superiore alla somma minima stabilita dalla delibera C.E.I. n. 20 occorre acquisire il parere previo dell'I.C.S.C.”;⁷

c) compilare e, ove occorra, modificare i regolamenti interni per il funzionamento dei servizi, osservate le prescrizioni stabilite in proposito dalla C.E.I.;

d) delegare all'occorrenza i propri poteri a uno o più componenti del Consiglio, fissando i limiti delle deleghe e la remunerazione spettante al (o ai) delegato (i);

e) nominare, ove lo ritenga opportuno, il direttore dell'Istituto stabilendone la retribuzione.

ART. 12

Responsabilità

I membri del Consiglio di Amministrazione sono responsabili verso l'Istituto dell'esecuzione del loro mandato.

ART. 13

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Spetta al Presidente:

⁵ Numero così rettificato con decreto firmato dal Presidente della CEI in data 12 settembre 2005, prot. n. 752/05 (in NCEI 2005, 10/429).

⁶ Il testo della lettera b) è stato modificato con delibera approvata dalla XLV Assemblea Generale (in NCEI 1999, 3/98-99). Il testo originario così disponeva: “b) deliberare tutti gli atti e contratti sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione inerenti alle attività istituzionali. Per gli atti di alienazione e per quelli comunque pregiudizievoli dell'integrità del patrimonio dell'Istituto, previsti dai canoni 1291, 1292 e 1295 del Codice di Diritto Canonico, dovrà ottenersi la preventiva autorizzazione dei Vescovi delle diocesi partecipanti e, occorrendo, della Santa Sede, fermo restando il disposto dell'art. 36 delle Norme; per il rilascio dell'autorizzazione relativa ad atti di valore compreso tra la somma massima e quella minima fissata ai sensi del canone 1292, paragrafo primo, è in facoltà del Vescovo della diocesi, nella cui circoscrizione aveva sede l'ente beneficiario soppresso proprietario del bene, stabilire la necessità del previo consenso del Consiglio per gli Affari Economici e del Collegio dei Consultori.”

⁷ L'inserimento del comma è stato approvato dalla LXV Assemblea Generale (in NCEI 2013, 3/148).

- a) rappresentare l'I.I.S.C., anche di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, tanto canonica quanto civile;
- b) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
- c) provvedere in caso di urgenza circa le azioni da promuovere o da sostenere in qualsiasi sede giurisdizionale e in qualsiasi stato e grado di giudizio, nonché promuovere provvedimenti di natura conservativa o esecutiva, fermo restando in ogni caso quanto disposto dal canone 1288.

ART. 14

Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

Spetta al Vice Presidente:

- a) sostituire il Presidente, assumendone tutte le funzioni previste nel precedente art. 13, nei casi di assenza o di impedimento di lui, dal medesimo dichiarati con lettera inviata al Consiglio, salvo il caso di sua incapacità;
- b) con il consenso del Vescovo della diocesi ove ha sede l'Istituto (oppure: del Presidente del Collegio dei Revisori), surrogarsi al Presidente, nell'ipotesi in cui quest'ultimo non provveda alla convocazione trimestrale del Consiglio di Amministrazione prevista dall'art. 10 o a quelle aventi caratteri di urgenza.

ART. 15

Esercizio

L'esercizio annuale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio inizia a decorrere dal giorno dell'erezione dell'Istituto e si chiude comunque al 31 dicembre dell'anno stesso.

ART. 16

Stato di previsione e consuntivo

Sulla base degli schemi uniformi predisposti dalla C.E.I.:

- a) entro il 15 settembre di ciascun anno, il Consiglio di Amministrazione provvede a redigere ed approvare lo stato di previsione e a trasmetterlo non oltre il 30 dello stesso mese, ottenuto il visto dei Vescovi delle diocesi partecipanti, all'I.C.S.C. per l'approvazione di competenza; tale approvazione costituisce il presupposto per l'erogazione da parte dello stesso I.C.S.C. dell'integrazione eventualmente richiesta;
- b) entro il mese di aprile di ciascun anno, il Consiglio di Amministrazione compila ed approva il bilancio consuntivo e la relazione relativa all'esercizio precedente e, con il visto dei Vescovi delle diocesi partecipanti, li trasmette non oltre il 31 maggio allo stesso Istituto Centrale per la definitiva approvazione; tale approvazione costituisce il presupposto per l'effettuazione degli eventuali conguagli e la condizione per eventuali future integrazioni.⁸

ART. 17

Avanzi di esercizio

L'eventuale eccedenza attiva di bilancio, previo versamento all'Istituto Centrale della quota stabilita dalla C.E.I., potrà essere destinata con delibera del Consiglio di

⁸ Il testo della lettera b) è stato modificato con delibera approvata dalla LXI Assemblea Generale (in NCEI 2010, 6/234). Il testo originario così disponeva: "entro il mese di febbraio di ciascun anno, il Consiglio di Amministrazione compila e approva il bilancio consuntivo e la relazione relativi all'esercizio precedente e, con il visto dei Vescovi delle diocesi partecipanti, li trasmette non oltre il 15 aprile allo stesso Istituto Centrale per la definitiva approvazione; tale approvazione costituisce il presupposto per l'effettuazione degli eventuali conguagli e la condizione per eventuali future integrazioni."

Amministrazione a copertura degli oneri relativi al sostentamento del clero dell'esercizio seguente, oppure essere investita, previa autorizzazione dell'Istituto Centrale, a fini incrementativi del patrimonio.

ART. 18

Collegio dei Revisori dei Conti

La vigilanza sull'osservanza delle norme di legge, di quelle statutarie e di quelle del regolamento nell'amministrazione dell'Istituto, sulla regolare tenuta della contabilità e sulla corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili, è di spettanza del Collegio dei Revisori dei Conti.

Questo organo si compone di tre membri, di cui almeno uno iscritto nell'albo dei revisori ufficiali dei conti, nominati dai Vescovi diocesani. La designazione di uno di detti membri è riservata ai Consigli Presbiterali (o al clero diocesano) delle diocesi partecipanti. La presidenza del Collegio spetta al membro all'uopo designato dagli stessi Vescovi.

Il loro mandato ha la durata di cinque anni ed è rinnovabile.

ART. 19

Obblighi del Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori deve riunirsi, su convocazione scritta del suo Presidente, almeno una volta al trimestre per l'effettuazione della sorveglianza demandatagli.

I Revisori dei Conti sono invitati ad assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

L'ingiustificata assenza a tre adunanze successive del Consiglio di Amministrazione o quella a tre successive riunioni trimestrali del Collegio comporta l'automatica decadenza dalla carica.

Al termine di ciascun esercizio il Collegio dei Revisori è tenuto a redigere la relazione sul bilancio e a presentarla, non oltre il 15 maggio di ciascun anno, al Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, il quale provvede a trasmetterne copia ai Vescovi delle diocesi partecipanti.⁹

ART. 20

Vacanza di seggi nel Collegio dei Revisori

Nei casi di morte, di dimissioni, di decadenza, di revoca o di permanente incapacità all'esercizio delle funzioni di un componente del Collegio, il Vescovo che lo aveva nominato provvede senza indugio a nominarne il successore, il quale resta in carica per la residua parte del mandato del predecessore.

ART. 21

Rinvio a norme generali

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle norme di diritto canonico e a quelle di diritto civile in quanto applicabili agli enti ecclesiastici.

* * *

⁹ Comma così modificato con delibera approvata dalla LXV Assemblea Generale (in NCEI 2013, 3/149). Il testo originario così stabiliva: "Al termine di ciascun esercizio il Collegio dei Revisori è tenuto a redigere la relazione sul bilancio e a presentarla, non oltre il 15 marzo di ciascun anno, al Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, il quale provvede a trasmetterne copia ai Vescovi delle diocesi partecipanti."

Allegato

SUGGERIMENTI PER LA REDAZIONE DELL'ARTICOLO 7

Avvertenza:

I Vescovi delle diocesi partecipanti dovranno determinare il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione ed emanare, di concerto fra loro, le norme per la elezione dei membri da designarsi dal clero.

INDICAZIONI PER LA REDAZIONE DEL PRIMO COMMA DELL'ARTICOLO:

L'Istituto è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto: da un numero di membri, chierici o laici, designati dai Vescovi delle diocesi partecipanti, che sarà determinato di comune accordo tra i Vescovi stessi tenendo conto che tutte le diocesi siano propriamente rappresentate, che il numero dei consiglieri non sia superiore a quindici e che almeno un terzo dei membri sia designato dal clero delle diocesi partecipanti sulla base di procedure elettorali stabilite di comune accordo tra i Vescovi stessi.

Tutti i membri così designati saranno nominati, con decreto congiunto, dai Vescovi delle diocesi partecipanti.

IN OGNI MODO IL TESTO DELL'ARTICOLO DOVRÀ TERMINARE CON I DUE SEGUENTI COMMI:

Gli Amministratori durano in carica cinque anni e il loro mandato può essere rinnovato a ciascuna delle successive scadenze; per la durata del mandato essi non possono essere revocati se non per gravi e documentati motivi.

Gli Amministratori che manchino di assistere, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione decadono automaticamente dalla carica.

* * *

BOZZA DI DECRETO DI EREZIONE DI UN ISTITUTO INTERDIOCESANO
COSTITUITO IN BASE AD ACCORDO INTERVENUTO FRA I VESCOVI
DELLE DIOCESI PARTECIPANTI

Vescovo della Diocesi di
Vescovo della Diocesi di
Vescovo della Diocesi di

Visto l'art. 21 delle Norme approvate dalla Santa Sede e dal Governo Italiano il 15 novembre 1984 ed entrate in vigore il 3 giugno 1985;

In conformità all'indirizzo dato dalla Santa Sede affinché, nello spirito di perequazione e di partecipazione che ha dettato le nuove norme, siano costituiti Istituti per il Sostentamento del Clero a carattere interdiocesano fra le Diocesi di minore estensione, oltre che in quelle unite «in persona episcopi» o «aeque principaliter»;

Essendo intervenuti precisi e specifici accordi tra noi per la erezione congiunta di un unico Istituto per il Sostentamento del Clero delle nostre Diocesi;

Viste le disposizioni della Conferenza Episcopale Italiana contenute nello Statuto tipo degli Istituti interdiocesani per il Sostentamento del Clero;

Preso atto che il Clero delle nostre Diocesi ha designato su base elettiva i propri rappresentanti per la nomina quali Consiglieri di Amministrazione dell'erigendo

Istituto nonché il membro di sua fiducia da nominare quale componente del relativo Collegio dei Revisori dei Conti;

decretiamo

1. È eretto in persona giuridica canonica pubblica l'Istituto Interdiocesano per il Sostentamento del Clero delle Diocesi di . L'Istituto ha sede in .

2. L'Istituto Interdiocesano per il Sostentamento del Clero delle nostre Diocesi è retto dallo Statuto allegato che è approvato.

3. L'Istituto medesimo dalla data odierna diviene proprietario dei beni già appartenenti agli enti ex beneficiari delle nostre diocesi.

4. Il primo Consiglio di Amministrazione dell'Istituto medesimo è così composto:

Presidente

Vice Presidente

Membri

5. Il primo Collegio dei Revisori dei Conti dell'Istituto stesso è così composto:

Presidente

Membri

6. Le cariche dei Consiglieri di Amministrazione e dei Revisori dei Conti sono conferite per un quinquennio.

7. Ai sensi dell'art. 22 delle Norme citate, il presente decreto, con l'allegato Statuto, sarà trasmesso al Ministro dell'Interno per il riconoscimento civile.

Data...

N.B. Come previsto nell'art. 28 comma secondo delle Norme, l'elenco dei benefici estinti in ciascuna diocesi può essere incluso nel presente decreto.

Sembra tuttavia preferibile che ciascun Vescovo diocesano proceda alla compilazione dell'elenco dei benefici estinti nella propria diocesi con separato decreto integrativo da emanare in un secondo tempo.

Il decreto di erezione dell'Istituto deve essere trasmesso al più presto al Ministro dell'Interno per l'emanazione del suo decreto di riconoscimento (art. 22 delle Norme).

SUGGERIMENTI PER EVENTUALI FEDERAZIONI DI SERVIZI COMUNI A PIÙ ISTITUTI DIOCESANI¹

Nel caso in cui più Diocesi desiderino erigere ciascuna un proprio Istituto per il Sostentamento del Clero e, d'altra parte, trovino gravoso il relativo costo, si potrà:

- a) procedere all'erezione dei singoli istituti diocesani p.s.c.;
- b) stipulare opportune intese con Diocesi limitrofe per affidare il disbrigo delle pratiche di ciascun Istituto ad un unico «ufficio», appositamente organizzato in comune, dotato di personale veramente qualificato, che provvederà all' «esecuzione» delle decisioni prese autonomamente dai singoli Consigli di Amministrazione delle diocesi così consorziate (federate);
- c) stabilire opportunamente che l'unica struttura amministrativa comune tenga separate le scritture contabili per le gestioni del patrimonio di ciascuno degli enti federati e mantenga al riguardo un rigoroso riserbo.

A tal fine le essenziali regole di funzionamento sono descritte nell'articolato che segue:

ART. 1

Due o più Istituti diocesani p.s.c. possono accordarsi per affidare la esecuzione dei loro compiti istituzionali ad un'unica struttura amministrativa, conservando la piena autonomia patrimoniale e l'intera libertà di decisione per quanto riguarda il sostentamento del proprio clero e la gestione dei beni di loro proprietà.

ART. 2

L'unica struttura amministrativa unificata avrà la sua sede nei locali di una delle Curie partecipanti e sarà diretta da un esperto scelto di comune accordo tra gli Istituti partecipanti.

Il personale dipendente sarà assunto dal direttore come sopra nominato ed il relativo rapporto di impiego sarà posto in essere con uno degli Istituti federati.

ART. 3

I costi per la sede e quelli operativi dell'unica struttura amministrativa graveranno su ciascuno degli Istituti partecipanti in ragione del numero dei presbiteri cui ogni Istituto ha l'onere di assicurare il sostentamento ed indipendentemente dalla consistenza patrimoniale di ciascun ente.

ART. 4

L'unica struttura amministrativa provvederà al disbrigo di tutti i compiti esecutivi affidatigli da ciascuno dei Consigli di Amministrazione degli Istituti partecipanti.

Essa dovrà mantenere separate le gestioni relative al sostentamento del clero e ai beni patrimoniali di ciascuno degli enti associati, provvedendo in particolare a separate registrazioni contabili, a distinti stati di previsione annuali e ad autonomi consuntivi alla fine di ciascun esercizio.

L'unica struttura amministrativa dovrà osservare il più stretto riserbo sulle operazioni di pertinenza di ciascuno degli enti partecipanti nei confronti degli altri e dei terzi.

ART. 5

¹ In NCEI 1985, 12/471-472.

La sorveglianza della corretta esecuzione dei compiti affidati all'unica struttura amministrativa è demandata, per quanto attiene alle operazioni di competenza, a ciascun Istituto, attraverso gli organi relativi.

ART. 6

In caso di contestazioni fra gli Istituti partecipanti circa i reciproci diritti di ricorso ai servizi dell'unica struttura amministrativa, il direttore ne informerà i Vescovi interessati i quali ricercheranno le opportune vie di composizione.